

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Nicholas Vailati

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

Adempimenti integrativi dell'efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. La data di pubblicazione risulta dal frontespizio. Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, l'atto è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Addì, 04.05.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

~~oppure~~ _____

~~Copia conforme all'originale, omessi gli allegati dalla lettera~~ _____ ~~alla lettera~~ _____.

,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo Liverani Minzoni

Addì, **04.05.2024**



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio informatico

dal 04.05.2024

al 19.05.2024

N. reg. 0

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione – seduta pubblica

ATTO N. 16 in data: 29.04.2024

COPIA

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

Il giorno **ventinove** del mese **aprile** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **17.30**, nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 13 Consiglieri. E cioè:

		PRESENTI / ASSENTI
1	BALDASSARRE GRAZIANO	Presente
2	BIBIANI PALMIRO ANGELO	Presente
3	ANDREOLI PIER LUIGI	Presente
4	VAILATI NICHOLAS	Presente
5	ZUFFETTI GIAN LUIGI	Presente
6	VAILATI ALBERTO	Presente
7	SAIJA PAOLA	Presente
8	DUSI DANIELE	Presente
9	ESPINOZA MANCILLA FaviolaNancy	Presente
10	MOLASCHI PAOLO PRIMO	Presente
11	SPONCHIONI AUGUSTO	Presente
12	CORTI MARCO	Presente
13	LADINA ANDREA	Presente
Totali		N. 13 presenti N. 0 assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. Massimo Liverani Minzoni**

Il presidente, **Dott. Nicholas Vailati** invita i Signori Consiglieri ad esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 IN DATA 29.04.2024

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

Interventi

l'Assessore Paola Saja illustra l'argomento all'ordine del giorno, come da relazione allegata al presente atto sotto il N. "1".

Il Consigliere Sponchioni chiede a quanto ammonta l'aumento.

La Dott.ssa Manara evidenzia che si tratta più o meno del 2,5%.

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 42 del D.L.vo N. 267/2000;
- l'art. 49 – comma 1 – e l'art. 147-bis – comma 1 – del D.L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per

ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti

relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, è stato validato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione C.C. n. 15 del 29.04.2024, che sarà trasmessa ad Arera per l'approvazione entro i 30 gg. successivi; esso, per il 2024, evidenzia costi complessivi pari a Euro 436.585,00 (compresa IVA), a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (pari a Euro 2.979,00) ed incrementato dal valore per le attività esterne al ciclo integrato dei RU (pari a Euro 0,00). Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 433.605,00 (comprensivi di IVA e attività esterne al ciclo integrato dei RU, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/Drif/2021).

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- l'atto di validazione sottoscritto dal Responsabile del Settore Informatizzazione/Trasparenza/Gare d'Appalto/Concorsi del Comune di Vaiano Cremasco, soggetto dotato degli adeguati profili sia di competenza che di terzietà rispetto al gestore;

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da

coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- il costo presunto, per l'anno 2024, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, da coprire con la TARI è risultato di complessivi Euro 433.605,00 e comprende i costi fissi, pari al 54,48% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 45,52% l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Vaiano Cremasco si è avvalso di una ditta esterna sia per la predisposizione del Pef che per l'elaborazione del piano tariffario;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 del 22.04.2024, valutate le diverse ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, ha proposto a questo Consiglio Comunale di di ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 72%% per le utenze domestiche e del 28% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Dato atto che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti:

a) per le utenze domestiche:

- Ka: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare
- Kb: coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare

b) per le utenze non domestiche:

- Kc: coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività
- Kd coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0,84	1,04
2	0,98	1,80
3	1,08	2,20

4	1,16	2,68
5	1,24	3,08
6 o più	1,30	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,63	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,91	7,49
7	Case di cura e riposo	1,00	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30
9	Banche ed istituti di credito	0,58	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	7,59
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	29,07

17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	23,33
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	15,20
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	17,88
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	36,09
21	Discoteche, night-club	1,64	12,47

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, o, comunque, nei limiti stabiliti dal comma 652 della L. 27.12.2013, n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lett. a) dell'art. 57-bis del D.L. 26.10.2019 n. 124, sopracitato;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2024 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente ...

-	parametro per la determinazione del limite di crescita della tariffa	9,59%
-	rapporto tra Tariffa (n)/Tariffa(n-1)	1,025
-	incremento tariffario	2,50%
-	limite di crescita della tariffa	limite rispettato

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che:

«Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano,

quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 436.585,00
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 2.979,00
Emissione ruolo suppletivo anno 2023 (stimato)	€ 1.700,00
Totale gettito tari	€ 431.906,00

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 30.06.2021 e richiamati, in particolare, gli artt. 23,24 e 25 in materia di riduzioni tariffarie;

Rilevato inoltre che, a partire dal 01.01.2023 il gestore ha attivato un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti su chiamata, avente le seguenti caratteristiche:

- svolgimento del servizio entro 15 giorni dalla richiesta
- comunicazione del giorno del ritiro all'utente con almeno 48 ore di preavviso
- richiesta del servizio tramite APP Rifiutiamo, Sito WEB istituzionale di Linea Gestioni, Numero Verde di Linea Gestioni o mail
- compilazione di format predisposto da Linea Gestioni in conformità alle prescrizioni del TQRIF, avendo cura di inserire tutti i dati obbligatori
- massimo un ritiro mensile con limite di massimo 5 pezzi per ogni servizio richiesto
- corrispettivo per ogni chiamata € 39,22 (IVA compresa), fatturate mensilmente da Linea Gestione al Comune, che entro il mese successivo provvederà al recupero integrale della quota dall'utente finale

Ritenuto inoltre, in deroga all'art. 48 del vigente regolamento comunale, di stabilire che il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI 2024 debba essere effettuato in n. 4 rate aventi scadenza 30/06/2024-31/08/2024-31/10/2024 e 31/12/2024 o, in unica soluzione, entro il 30/06/2024;

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cremona sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal

fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Decisione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “**Preambolo (riferimenti normativi)**” del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “**Illustrazione attività (premessa e motivazione)**” del presente atto, condividendole e facendole proprie;

con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N.13;
- Consiglieri votanti: N.13;
- Consiglieri astenuti: N.0;

- Voti favorevoli: N.13;
- Voti contrari: N.0;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

2) UTENZE DOMESTICHE		
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/MQ)	QUOTA VARIABILE (quota per nucleo familiare)

1	0,777000	51,09
2	0,9065	88,42
3	0,9990	108,07
4	1,073000	131,65
5	1,147000	151,06
6	1,202500	167,02
Locali accessori	0,906500	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria		QUOTA FISSA (€/MQ)	QUOTA VARIABILE (€/MQ)	TOTALE (€/MQ)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6812	0,6074	1,2886
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,0685	0,9473	2,0158
3	Stabilimenti balneari	0,8414	0,752	1,5934
4	Esposizioni, autosaloni	0,5743	0,5134	1,0877
5	Alberghi con ristorante	1,7764	1,5807	3,3571
6	Alberghi senza ristorante	1,2154	1,0832	2,2986
7	Case di cura e riposo	1,3356	1,1845	2,5201
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,5092	1,345	2,8542
9	Banche ed istituti di credito	0,7747	0,6913	1,466
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,4825	1,3189	2,8014
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,0301	1,8005	3,8306
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,389	1,2293	2,6183
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,5493	1,371	2,9203
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,2154	1,0847	2,3001
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,4558	1,0983	2,5541
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,4644	4,2034	10,6678
17	Bar, caffè, pasticceria	4,8616	3,3733	8,2349
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,1788	2,198	5,3768
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,4859	2,5861	6,072
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,937	5,2188	14,1558
21	Discoteche, night club	2,1904	1,8037	3,9941

AGEVOLAZIONI	Misura riduzione tariffaria	Riferimento regolamento TARI vigente
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale	30% (QF + QV)	Art. 23 c. 1 lett. a)

od altro uso limitato e discontinuo		
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	30% (QF + QV)	Art. 23 c. 1 lett. b)
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	30% (QF + QV)	Art. 23 c. 1 lett. c)
Abitazioni con compostore	15% QV	Art. 23 c. 1 lett. d)
Mancato svolgimento del servizio	Max 80%	Art. 21 c. 1
Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero	Max 60% QV	Art. 10 comma 3
TARIFFA PER SERVIZI AGGIUNTIVI		
Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti su chiamata	€ 39,21 per ogni ritiro (max 1 ritiro al mese – max 5 pezzi per volta)	

- 2) Di stabilire che il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI 2024 debba essere effettuato in n. 4 rate aventi scadenza 30/06/2024-31/08/2024-31/10/2024 e 31/12/2024 o, in unica soluzione, entro il 30/06/2024;
- 3) Di dare atto che alle tariffe TARI saranno applicati:
 - il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Cremona per l'anno 2024;
 - le componenti perequative unitarie UR1 e UR2, introdotte a decorrere dall'anno 2024 dalla delibera Arera n. 386/2023/R/rif, dell'importo rispettivamente di € 0,10 e 1,50 per utenza per anno;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'emissione del ruolo TARI 2024 in tempo utile per consentire il rispetto delle scadenze per i pagamenti fissate dalla presente deliberazione;

Visto l'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N.13;
- Consiglieri votanti: N.13;
- Consiglieri astenuti: N.0;

- Voti favorevoli: N.13;
- Voti contrari: N.0;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Consigliere Espinoza Mancilla abbandona l'Aula alle ore 18,57 circa. I Consiglieri presenti sono quindi N. 12 sul totale di N. 13 (compreso il Sindaco) assegnati all'Ente.



COMUNE DI VAIANO CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

Allegato "A"

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 IN DATA 29.04.2024

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Giovanna Manara

Vaiano Cremasco, 29.04.2024

Sul prese atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott.ssa Giovanna Manara

Vaiano Cremasco, 29.04.2024



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC/GC
N. 16 DEL 29/6/24

CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 29.04.2024

Punto O.d.g. n. 5

Approvazione tariffe TARI 2024

Nel punto precedente dell'odg, il Consiglio Comunale ha approvato il PEF 2024-2025 che, per l'anno 2024, prevede un costo complessivo di € 436.585,00, di cui € 433.605,00 da coprire con la TARI 2024.

Considerato che il Comune dovrà emettere anche un ruolo suppletivo per un importo stimato in circa 1.700,00 euro, la quota da coprire con la tariffa si riduce ad € 431.906,00

Con deliberazione n. 34 del 22.04.2024, la Giunta Comunale, ~~con deliberazione n. 34 del 22.04.2024~~, valutate le diverse ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, ha proposto a questo Consiglio Comunale di ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 72%% per le utenze domestiche e del 28% per le utenze produttive (non domestiche) e di utilizzare, per la determinazione delle tariffe domestiche e non domestiche, i coefficienti ka-kb-kc-kd già utilizzati nel biennio 2022/2023, per omogeneità.

Le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2024 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie. L'incremento è infatti assestato al 2.50%, nettamente inferiore al massimo previsto da ARERA al 9,59%.

Sull'importo della tariffa base TARI, ai sensi di legge, viene applicata una quota del 5% di spettanza della Provincia di Cremona (TEFA).

Inoltre, a partire dal 2024, Arera ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Queste componenti aggiuntive dovranno essere rimosse dal Comune e successivamente riversate agli enti beneficiari, con le modalità che saranno rese note da ARERA.



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Le tariffe TARI 2024 che si propone al Consiglio Comunale di approvare sono le seguenti:

1) UTENZE DOMESTICHE		
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/MQ)	QUOTA VARIABILE (quota per nucleo familiare)
1	0,777000	51,09
2	0,9065	88,42
3	0,9990	108,07
4	1,073000	131,65
5	1,147000	151,06
6	1,202500	167,02
Locali accessori	0,906500	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria		QUOTA FISSA (€/MQ)	QUOTA VARIABILE (€/MQ)	TOTALE (€/MQ)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6812	0,6074	1,2886
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,0685	0,9473	2,0158
3	Stabilimenti balneari	0,8414	0,752	1,5934
4	Esposizioni, autosaloni	0,5743	0,5134	1,0877
5	Alberghi con ristorante	1,7764	1,5807	3,3571
6	Alberghi senza ristorante	1,2154	1,0832	2,2986
7	Case di cura e riposo	1,3356	1,1845	2,5201
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,5092	1,345	2,8542
9	Banche ed istituti di credito	0,7747	0,6913	1,466
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,4825	1,3189	2,8014
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,0301	1,8005	3,8306
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,389	1,2293	2,6183
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,5493	1,371	2,9203
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,2154	1,0847	2,3001
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,4558	1,0983	2,5541
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,4644	4,2034	10,6678
17	Bar, caffè, pasticceria	4,8616	3,3733	8,2349
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,1788	2,198	5,3768
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,4859	2,5861	6,072
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,937	5,2188	14,1558
21	Discoteche, night club	2,1904	1,8037	3,9941



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

AGEVOLAZIONI	Misura riduzione tariffaria	Riferimento regolamento TARI vigente
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30% (QF + QV)	Art. 23 c. 1 lett. a)
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	30% (QF + QV)	Art. 23 c. 1 lett. b)
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	30% (QF + QV)	Art. 23 c. 1 lett. c)
Abitazioni con compostore	15% QV	Art. 23 c. 1 lett. d)
Mancato svolgimento del servizio	Max 80%	Art. 21 c. 1
Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero	Max 60% QV	Art. 10 comma 3
TARIFFA PER SERVIZI AGGIUNTIVI		
Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti su chiamata	€ 39,21 per ogni ritiro (max 1 ritiro al mese – max 5 pezzi per volta)	

L'ASSESSORE

Paolo Saija